

Legge 104: permessi lavorativi e congedo straordinario per l'assistenza a familiari disabili

In breve

Tutele per i lavoratori dipendenti che assistono un figlio o un familiare con disabilità in situazione di gravità (legge 104/1992): permessi mensili retribuiti e congedo straordinario retribuito fino a due anni nell'arco della vita lavorativa.

Soggetto finanziatore

Stato italiano (datore di lavoro anticipa, poi conguaglio INPS)

Soggetto erogatore / gestore

INPS, tramite il datore di lavoro

A chi è rivolto

Lavoratori dipendenti genitori, coniugi, parenti o affini entro il 2°-3° grado di persone con disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/1992), incluso il figlio minore o maggiorenne con disabilità grave.

Requisiti principali

- Riconoscimento della disabilità in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/1992)
- Rapporto di lavoro dipendente del richiedente
- Convivenza con la persona assistita per il congedo straordinario (salvo eccezioni), non necessaria per i permessi mensili

ISEE richiesto

No.

Quanto spetta

Permessi: 3 giorni al mese retribuiti (o, in alternativa, 2 ore al giorno per il genitore di figlio under 3). Congedo straordinario: indennità pari all'ultima retribuzione, entro un tetto massimo annuo rivalutata ISTAT (per il 2026 aggiornato con circolare INPS n. 47/2026), per un massimo complessivo di 2 anni nell'arco della vita lavorativa.

Come si richiede

Domanda online all'INPS (autonomamente o tramite CAF/Patronato) per il riconoscimento del diritto; comunicazione al datore di lavoro per la fruizione dei permessi/congedo.

Dove presentare la domanda

- Autonomamente: portale INPS
- CAF ACLI: assistenza alla domanda
- Patronato ACLI: sì

CAF/Patronato possono presentare direttamente la domanda?

Sì, per la presentazione della domanda; la fruizione concreta va poi concordata con il datore di lavoro.

Cosa preparare

- Verbale di riconoscimento della disabilità in situazione di gravità (L. 104/1992 art. 3 comma 3)
- Documento d'identità e codice fiscale
- Documentazione sul rapporto di lavoro dipendente
- Per il congedo straordinario: attestazione di convivenza, se richiesta

Quando fare domanda / Scadenza

Nessuna scadenza specifica / diritto esercitabile finché sussistono i requisiti.

Durata / Rinnovo

Permessi: mensili, per tutta la durata del riconoscimento di gravità. Congedo straordinario: massimo 2 anni complessivi nell'arco della vita lavorativa del richiedente.

Compatibilità principali

Il congedo straordinario non è cumulabile, per lo stesso periodo, con altri congedi o aspettative non retribuite per lo stesso familiare.

Territorio di applicazione

Italia, incluso l'ex Provincia di Gorizia.

Fonte ufficiale

Ente: INPS

Pagina: Legge 104/1992 – permessi e congedo straordinario, circolare INPS n. 47/2026

<https://www.inps.it>

Ultimo aggiornamento: 17/09/2026